



ORIGINALE

COMUNE DI ANNONE VENETO
Provincia di Venezia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 18 del 15/02/2019

OGGETTO: ADOZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 919 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145

L'anno **2019** il giorno **quindici** del mese di **Febbraio** alle ore **17:27**, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

| NOMINATIVO | PRESENZA |
|-------------------|-----------------|
| TOFFOLON ADA | SI |
| DE CARLO ANDREA | SI |
| BORIN GABRIELE | SI |
| TALLON CLAUDIO | NO |
| CUZZOLIN SARA | NO |

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Assiste Il Segretario Comunale, **Dott. Ennio Callegari**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, **Dott.ssa Ada Toffolon** ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: ADOZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 919 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questo Comune:

- non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 62 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, di sostituire l'imposta comunale sulla pubblicità con un canone patrimoniale;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 27.02.1998 con decorrenza dal 01.01.1999 avvalendosi dell'art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 488 del 23.12.1999 ha provveduto all'aumento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del 20%;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 23.12.2004 con decorrenza dal 01.01.2005 avvalendosi dell'art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 488 del 23.12.1999 ha provveduto all'aumento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del 50% per le superfici superiori al metro quadrato;

DATO ATTO che l'art. 11 comma 10, del D.Lgs. n. 449 del 1997 ha previsto la possibilità per i comuni di aumentare le tariffe base fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50% a decorrere dal 1 gennaio 2000. La disposizione di legge di cui sopra è stata abrogata dall'art. 23 comma 7 del Decreto Legge n. 83/2012;

RISCONTRATO che l'art. 1 comma 739 della Legge 27 dicembre 2015 n. 208, ha interpretato la norma di cui sopra nel senso che l'abrogazione stessa non ha effetto per i comuni che prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 83/2012 (26 giugno 2012), si erano già avvalsi della facoltà di aumentare le tariffe.

VERIFICATO che con sentenza n. 15/2018, la Corte Costituzionale pur ritenendo legittima la disposizione di cui all'art. 1 comma 739 L. 208/2015, ha interpretato la norma stessa intendendo salvaguardare l'adozione delle deliberazioni di approvazione delle tariffe maggiorate adottate sino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012 (26 giugno 2012), ritenendo conseguentemente praticamente illegittimi gli aumenti delle tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità deliberate dai comuni dal 2013 in poi;

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, che conferma la non applicazione delle maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018;

VISTO altresì l'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che testualmente recita:

"919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato."

Rilevato quindi che la Legge di bilancio 2019, all'art. 1 comma 919, recepisce di fatto la sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018;

VISTO l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita:" In deroga all'[articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.";

CONSIDERATO l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*";

RILEVATO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 è stato prorogato al 31.03.2019 con Decreto del Ministero dell'Interno 25.01.2019 (G.U. Serie Generale n. 28 del 02.02.2019) ;

RITENUTO opportuno applicare la maggiorazione del 50% prevista dall'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le superfici superiori al metro quadrato e di adottare, pertanto, le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni nella misura indicata nel prospetto di cui all'allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di garantire il gettito storico derivante dal tributo sulla pubblicità e dai diritti sulle pubbliche affissioni, salvaguardando gli equilibri di bilancio e assicurando all'Ente le risorse economiche al fine del perseguimento dei propri fini pubblicitari, non essendo previsto alcun contributo o trasferimento statale compensativo in materia;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267, secondo il quale costituisce competenza del Consiglio " l'istituzione e ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote" (Art. 42 comma 2 Lett. f) mentre rientra nelle competenze della Giunta la determinazione delle stesse in quanto" atti non riservati dalla legge al Consiglio Comunale" (Art. 48 – comma 2);

CHIARITO al riguardo che l'art. 1, comma 919 della Legge 30.12.2018 n. 145 si applica anche ai diritti sulle pubbliche affissioni, come chiarito in una recente risposta fornita dal MEF - Dipartimento Finanze -, tramite Telefisco 2019;

VISTO il D.Lgs. 507/1993 ed in particolare l'art. 2 che dispone: " 1. *Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:*

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;

Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;

Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;

Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;

Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti

2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza."

VERIFICATO che il Comune di ANNONE VENETO al 31 dicembre 2017 aveva una popolazione pari a 3932 abitanti e quindi rientra nella Classe V al fine della determinazione della tariffa per le diverse fattispecie di pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 507/1993;

VISTO il DPCM in data 16/02/2001 relativo alla rideterminazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/1993;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'imposta di Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.8, comma3 del D.Lgs. n. 507/93 il pagamento dell'imposta di pubblicità annuale deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno;

RILEVATO che l'art. 52, D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, dà ai Comuni la facoltà di disciplinare autonomamente le modalità ed i termini per la riscossione dei tributi locali nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 5 del 28.01.2019 con la quale sono stati prorogati termini di versamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità dal 31 gennaio al 31 marzo;

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
- il capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507;

DATO ATTO che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 - 147 *bis.1* - 153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli del Responsabile Amministrativo e Finanziario del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi,

DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di adottare con decorrenza 01.01.2019 le tariffe dell'imposta di pubblicità e i diritti per le pubbliche affissioni, come indicato nell'Allegato 1) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che tengono conto della maggiorazione del 50% prevista dall'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le superfici superiori al metro quadrato;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
4. di incaricare il Responsabile del Settore Tributi di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto propedeutico all'applicazione delle nuove tariffe a decorre dal 1° gennaio 2019.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto : ADOZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 919 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area
Dr.ssa Paola Lucchetta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Dr.ssa Paola Lucchetta

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott.ssa Ada Toffolon

Il Segretario Comunale
Dott. Ennio Callegari

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28/02/2019 al 15/03/2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

li, 28/02/2019

Il Funzionario Incaricato
Gianotto Wanda

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva il 26/03/2019 decorso il termine di VENTICINQUE giorni dalla data del 28/02/2019 di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'Istruttore Amministrativo
Gianotto Wanda
